

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art.1

Premesse

Il presente regolamento è diretto a:

- a) disciplinare l'impiego del suolo e sottosuolo delle sedi stradali di proprietà Comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo di mantenerle in perfetto stato di efficienza e sicurezza;
- b) regolamentare le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera di sottoservizi (Gas, rete idrica e fognaria, rete acque meteoriche, telefonia, ecc.) e i rispettivi allacci, nonché per il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti.
- c) ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, il regolare flusso del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare disagio alla popolazione nell'area interessata dai lavori.

Chiunque intende provvedere al taglio del suolo pubblico comunale per l'esecuzione di opere di cui all'art 1 e assimilabili, dovrà munirsi di autorizzazione comunale indirizzando istanza presso il Settore Beni Ambientali, Culturali e Servizi Tecnologici del Comune di Quartu Sant'Elena.

Qualsiasi cittadino, Ente Pubblico, Impresa o Ditta Privata, che debba eseguire lavori sul suolo pubblico, deve munirsi di specifica autorizzazione del Comune; nel caso in cui la domanda per l'autorizzazione dei lavori venga inoltrata per realizzare un nuovo allaccio idrico, o di scarico in fognatura o per ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, l'istanza dovrà essere preceduta dalla autorizzazione all'allacciamento presso l'Ente Competente.

L'Autorizzazione viene rilasciata dal Settore Beni Ambientali, Culturali e Servizi Tecnologici previa la costituzione dei depositi cauzionali, da versarsi presso la Tesoreria Comunale e alla presentazione del documento attestante il pagamento per l'occupazione del suolo pubblico.

I lavori da realizzarsi devono essere attuati osservando:

- a) Le Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito;
- b) tutte quelle azioni e segnalazioni, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, atte ad impedire possibili cause di incidenti in conseguenza dei lavori;
- c) tutti gli accorgimenti e adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n°8, testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Art.2

Soggetti interessati

Non sono soggetti alla predetta autorizzazione gli interventi effettuati da Imprese appaltatrici di lavori direttamente incaricate dal Comune di Quartu Sant'Elena per l'esecuzione di opere Pubbliche.

Le suddette Imprese sono soggette solo alle denunce di inizio lavori da comunicarsi almeno 5 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e 5 giorni dalla conclusione degli stessi.

1) La domanda in triplice copia dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'intervento e dovrà essere compilata in tutte le sue parti e contenere la seguente documentazione a firma di un Tecnico abilitato:

- a) Cronoprogramma dell'intervento con indicazioni della presunta data di inizio lavori;
- b) Relazione descrittiva dell'intervento che specifichi il tipo di sottoservizi interessati (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, energia elettrica od altro) nonché gli estremi e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento presso il quale si dovranno conferire i rifiuti prodotti, evidenziando inoltre la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario, eventuale presenza di accessi carrabili o pedonali, l'ampiezza dei marciapiedi e della sezione stradale, eventuale presenza di segnaletica verticale e/o

orizzontale in prossimità dell'area interessata, le fermate autobus, stalli di sosta per portatori handicap, piste ciclabili etc;

c) Rilievo fotografico della zona interessata dai lavori;

d) Allegati grafici contenenti Planimetria generale o aerofotogrammetria in scala 1:1000/1:2000, con l'indicazione delle aree interessate dai lavori Planimetria dettagliata quotata in scala 1:100/1:500, con l'indicazione esatta dell'area e della superficie interessata dagli scavi, l'indicazione della posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in loco compreso la profondità e la larghezza dello scavo, nonché i vari materiali e relativi spessori costituenti il ripristino;

2) Per la realizzazione di singoli tagli e scavi inferiori ai 3 mq sulla sede dei marciapiedi o di strade occorre presentare:

a) Modello di domanda compilato in ogni sua parte contenente l'ubicazione dell'intervento e i dati del richiedente;

b) Rilievo fotografico della zona interessata dai lavori (a firma di un tecnico abilitato);

c) Allegato grafico contenente una planimetria generale o aerofotogrammetria, in scala 1:1000/1:2000, con l'indicazione delle aree interessate dai lavori, sezione in scala e quotata riportante larghezza e profondità dello scavo e dei vari materiali i relativi spessori costituenti il ripristino (a firma di un tecnico abilitato).

Art.3

Lavori Urgenti

Eventuali lavori di estrema urgenza da effettuarsi sul suolo pubblico, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione guasti e comunque per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dell'articolo precedente.

È fatto obbligo da parte dell'esecutore di inoltrare, contemporaneamente all'inizio dei lavori, una comunicazione di inizio lavori al Comando di Polizia Municipale e al Settore Beni Ambientali Culturali e Servizi Tecnologici, anche a mezzo Fax per i controlli di competenza.

Successivamente entro e non oltre 5 giorni, il richiedente provvederà ad espletare tutte le procedure previste al punto 2 del precedente articolo, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta è considerata obbligatoria. Il Comune di Quartu

Sant'Elena si riserva, comunque di verificare l'esistenza e l'effettiva urgenza e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Qualora non venga presentata la domanda a sanatoria o non siano evidenti i caratteri di estrema urgenza, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, e ai responsabili verranno notificati gli atti conseguenti.

Art.4

Termini e modalità del procedimento istruttorio

Il Settore Beni Ambientali e Culturali, Servizi Tecnologici comunica entro 5 giorni al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, e successive modificazioni, l'istruttoria delle domande si svolgerà secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Responsabile del Procedimento, in fase di prima istruttoria accertata la sussistenza dei requisiti necessari, la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata, entro 15 giorni instruirà la pratica ovvero, procederà alla richiesta di eventuale integrazione di documentazione mancante o incompleta.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato, la mancata o incompleta indicazione della superficie interessata dal taglio stradale o dai lavori, e la mancata o incompleta presentazione della documentazione, sono motivo di sospensione della pratica e dei termini istruttori.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà al soggetto richiedente la sospensione del procedimento e la richiesta di integrazione della eventuale documentazione mancante.

Per la mancata integrazione richiesta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda di autorizzazione si intende automaticamente respinta.

Art.5

Polizza Fideiussoria a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, dovranno presentare, per gli interventi previsti dal presente Regolamento, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto

adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'importo della fideiussione è stabilito dall'Amministrazione in € 500.000,00, che periodicamente e alla fine di ogni anno verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

- a) Se dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b) Se in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, entro 5 giorni non provvederà ad eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale termine l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che non provveda al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Art.6

Tariffe cauzione a carico del soggetto esecutore

Per il rilascio delle autorizzazioni, le Ditte esecutrici dei lavori incaricate dal richiedente privato e dai soggetti/erogatori di servizi pubblici, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, dovranno versare una cauzione su c.c.p. indicato dall'Amministrazione, secondo i prezzi al mq estrapolati dal prezzario regionale delle opere pubbliche e

rivalutati annualmente dal Dirigente del Settore e secondo le seguenti tipologie di pavimentazione:

A - Marciapiedi

B - Strade asfaltate

C - Strade pavimentate in calcestruzzo

D - Strade sistemate con lastre in granito

E - Strade sistemate con ciottoli nel centro storico

F - Piazze aventi particolari sistemazioni

G - Aree sistemate a verde

I - Strade non asfaltate

Art.7

Rilascio dell'autorizzazione ordinaria

Le autorizzazioni firmate dal Dirigente saranno immediatamente numerate. Il responsabile del procedimento comunicherà per raccomandata A/R o mediante fax al richiedente le modalità ed i tempi per il ritiro dell'autorizzazione. Il richiedente ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione del responsabile del procedimento per il ritiro dell'autorizzazione, pena la decadenza ed archiviazione della stessa.

Le autorizzazioni saranno rilasciate, dopo il pagamento dei Diritti di Segreteria da effettuarsi su conto corrente indicato dagli uffici competente.

Il richiedente ha l'obbligo di presentare al protocollo generale del Comune la comunicazione di inizio lavori entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

La durata dell'autorizzazione sarà di giorni 60 dalla comunicazione di inizio lavori, il fine lavori dovrà, pena la decadenza dell'autorizzazione, essere comunicato entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione.

La comunicazione di inizio lavori dovrà contenere l'indicazione del nominativo ed il recapito telefonico del direttore dei lavori, gli estremi delle imprese esecutrici i nominativi e i relativi recapiti telefonici dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori.

Il Comandante della Polizia Municipale dovrà verificare la sussistenza della corretta segnaletica stradale e se possano verificarsi situazioni di pericolo connessi ai lavori da eseguirsi.

L'autorizzazione è data salvo diritti di terzi e della stessa Amministrazione, che si riserva, per cause di interesse pubblico, di annullare o modificare i termini temporali della stessa.

Art.8

Proroga dei termini stabiliti nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere si manifestino imprevisti derivanti da cause geologiche, idriche e simili, impreviste ed imprevedibili che rendano necessario prolungare la durata dei lavori oltre i termini stabiliti nell'autorizzazione rilasciata, il richiedente ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo o di proroga indicando il tempo necessario per completare le opere, nonché l'obbligo di comunicare eventuali interruzioni, riprese dei lavori e le cause che ciò hanno determinato.

Se i ripristini non dovessero essere eseguiti nei termini di validità o risultare non conformi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nei vigenti regolamenti comunali l'amministrazione procederà al corretto ripristino dei luoghi, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

Art.9

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Nel cantiere dovrà essere obbligatoriamente esposto ben visibile il cartello di cantiere, con dimensioni minime di cm 100 x 100, che dovrà riportare in maniera leggibile ed indelebile gli estremi:

- dell'autorizzazione rilasciata;
- dell'oggetto dei lavori in esecuzione;
- della durata dei lavori;
- della data di inizio e fine dei lavori;
- della ditta esecutrice, del committente, del responsabile di cantiere e dei lavori - del Tecnico incaricato.

Indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore Beni Ambientali e Servizi Tecnologici, il ripristino dovrà essere esteso a tutta la carreggiata qualora la superficie non interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi.

Dovrà essere immediatamente realizzato il ripristino provvisorio del manto di usura superficiale delle strade bitumate interessate dagli scavi con uno strato di binder o calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10 o dello spessore preesistente, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare sinistri stradali. Tale strato provvisorio sarà fresato o rimosso solo in seguito al consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale e comunque entro 15 gg. e immediatamente sostituito con il conglomerato bituminoso (binder e tappetino) dello stesso spessore del manto stradale preesistente.

E' vietato l'impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

Art.10

Collaudo dei lavori

Un sopralluogo sarà eseguito dal Responsabile del Settore Ambiente o da un suo delegato non prima che siano trascorsi 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, a garanzia dei vizi occulti che si potrebbero presentare a seguito del consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale;

È fatto obbligo a fine lavori presentare il certificato di regolare esecuzione redatto e firmato dal Direttore dei lavori.

Art.11

Restituzione del deposito cauzionale.

Il Responsabile del Settore Beni Ambientali provvederà allo Svincolo della cauzione versata solo dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Ditta esecutrice dei lavori e solo dopo aver verificato con un sopralluogo il regolare ripristino.

Art.12

Salvo diversa disposizione di legge chiunque violerà le norme del presente regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da €25.00 a €500.00.

Art.13

Penali per ritardo nell'esecuzione dei lavori

In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, in mancanza di istanza di proroga del termine, si applicheranno le seguenti penali:

- a. per i soggetti esecutori dei lavori incaricati dai richiedenti privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;
- b. per i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi la somma dovuta è stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia o escussione delle polizze fideiussorie.

In caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori agli Uffici competenti o di mancata esposizione del cartello di cantiere si applicherà una sanzione di €200,00 con le modalità previste dal comma precedente.

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i, ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, il cui importo sarà calcolato in misura pari al doppio della cauzione normalmente dovuta in base al tariffario, a seconda della tipologia di superficie su cui è stato eseguito l'intervento.

Art.14

Norme finali

Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente regolamento, si considerano decadute tutte le parti delle convenzioni o patti stipulati in precedenza, tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, in contrasto con le norme del presente regolamento.